XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3406

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

### TATEO, SALTAMARTINI, BISA, CAVANDOLI

Modifiche agli articoli 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, concernenti i reati di surrogazione di maternità, anche commesso all'estero da cittadino italiano, e di commercio di gameti o embrioni umani

Presentata il 9 dicembre 2021

Onorevoli Colleghi! — La surrogazione di maternità è vietata nell'ordinamento italiano dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Con l'espressione procreazione medicalmente assistita (PMA) la citata legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, si riferisce al fenomeno comunemente definito fecondazione artificiale, con cui, in sintesi, si intende l'insieme delle tecniche mediche che consentono il concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vivo) o all'esterno (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, più comunemente, in provetta) dell'apparato genitale della donna e impiegando gameti appartenenti alla coppia che si sottopone alle citate tecniche (fecondazione omologa) o a donatori esterni (fecondazione eterologa).

Nel contesto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita un ruolo del tutto speciale spetta alla surrogazione di maternità, nota anche come maternità surrogata o di sostituzione (in inglese, surrogate motherhood o surrogacy), che rispetto alle ordinarie tecniche di fecondazione artificiale, omologa o eterologa, richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia - che può essere la donatrice dell'ovulo utilizzato nella fecondazione o una donna diversa - la quale mette a disposizione il proprio utero per condurre a termine la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia « committente », ossia alla coppia che XVIII LEGISLATURA A.C. 3406

ha manifestato la volontà di assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del nato. La surrogazione di maternità presuppone, almeno di regola, la fecondazione *in vivo* o *in vitro* di un embrione da impiantare nell'utero di una donna estranea alla coppia committente.

Il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2015/ 2229 (INI) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia nella quale, al paragrafo 115, « condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani ».

Sebbene nel diritto internazionale ed europeo non sia prevista nessuna disposizione giuridica che vieti la maternità surrogata, nell'ordinamento italiano la legge n. 40 del 2004, sopra richiamata, dispone espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto « utero in affitto ». L'articolo 12, comma 6, della citata legge, infatti, recita: « Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro ».

Le conseguenze sociali, economiche e giuridiche che derivano dal ricorso alla pratica della maternità surrogata da parte di un numero sempre maggiore di coppie sono numerose e di difficile gestione, anche in Italia dove tale pratica è vietata.

È, pertanto, necessario attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e per tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e a livello internazionale i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione e per porre fine a questa moderna forma di schiavitù.

In questa prospettiva, pur nella consapevolezza che il contrasto del fenomeno deve operare in ambito internazionale, atteso che lo stesso si realizza in una dimensione spesso transnazionale, lo Stato non può rimanere inerte e, fermo restando l'impegno di promuovere una necessaria *governance* a livello internazionale, è comunque utile porre un primo tassello per prevenire e contrastare tale pratica indegna.

La presente proposta di legge intende ostacolare qualunque pratica che possa configurare il traffico commerciale di bambini e, a tal fine, l'articolo 1 introduce un esplicito divieto, inserendo un nuovo comma 5-bis all'articolo 12 della citata legge n. 40 del 2019; inoltre, modifica il comma 6 del citato articolo 12 della legge n. 40 del 2004, aumentando le pene previste e estendendole ai casi di surrogazione di maternità, anche commessi all'estero da cittadino italiano. L'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, specificando che l'importazione di tessuti e cellule umane deve essere corredata della documentazione dei costi del materiale biologico importato, inclusa la dichiarazione di donazione volontaria e gratuita da parte del donatore, in conformità con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 191 del 2007.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3406

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)

- 1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- « 5-bis. Chiunque a qualsiasi titolo compie pratiche che possano configurare il traffico commerciale di bambini, è punito con le pene previste dal comma 6 »;
- *b*) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- « 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1,2 milioni a due milioni di euro. La surrogazione di maternità è vietata anche se commessa all'estero da cittadino italiano ».

#### Art. 2.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importazione di tessuti e cellule da Paesi terzi deve essere corredata della documentazione concernente i costi del materiale biologico importato, compresa la dichiarazione di donazione volontaria e gratuita da parte del donatore, in conformità con l'articolo 12 ».



18PDL0169800\*